CITTA' DI COPERTINO

Provincia di Lecce

ORIGINALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 1 del 31-03-2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:20, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, regolarmente convocato a norma di legge.
All'appello nominale sono presenti:

SCHITO SANDRINA	**P**	**ZIMMARI MANUELA**	**P**
MARTINA PINA	**P**	**CAGNAZZO PINO GIOVANNI**	**P**
VANGELI MARIA CHIARA	**P**	**DE GIORGI VINCENZO**	**P**
VERNAGLIONE ROBERTA	**P**	**ALCINI GIOVANNI**	**P**
POLO GIANNI LUCA	**P**	**PAGANO MARINELLA**	**A**
NESTOLA ALESSANDRO	**A**	**SANGIORGI SALVATORE MARIA**	**P**
PRETE ANTONIETTA	**P**	**LEO ANTONIO**	**P**
FRISENDA COSIMO	**P**	**INGROSSO GIUSEPPE**	**P**
LUPO COSIMO VALTER	**P**		

Ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Presiede il Sig. COSIMO VALTER LUPO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Avv. LAURA CACCETTA

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Data: 22-03-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to MARRA Milva

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Data: 22-03-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to PALAZZO Maria Rosaria

Con riferimento all'argomento in oggetto, ha luogo la discussione risultante dal resoconto di stenotipia, allegato al presente atto, redatto dalla ditta Scripta Manent s.n.c.

Alle ore 19,00 è assente la Consigliera Vangeli.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNLE

PREMESSO CHE:

• la legge 29 dicembre 2022, n. 197 disciplina all'art. 1 nei commi 186-205 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

• il comma 205 del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che *"Ciascun ente territoriale entro il 31 marzo 2023 può estendere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale"*;

• le controversie definibili, ai sensi del comma 192 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 (01/01/2023) e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione;

• l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1/1/2023;

VISTO l'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ai sensi del quale "*Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici"*;

CONSIDERATO CHE:

• risultano pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria ed alla Corte di cassazione alcune controversie tributarie che potrebbero essere oggetto di adesione in base all'istituto disciplinato dai commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;

• la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell'imposta, a seconda dello stato dei giudizi e dell'esito delle sentenze che risultavano depositate alla data del 01/01/2023, data di entrata in vigore della legge 197/2022;

RITENUTO di avvalersi della facoltà concessa dal comma 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, consentendo l'applicazione della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della legge citata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Ente;

TENUTO CONTO che le disposizioni dettate dai commi da 186 a 204 sopra richiamate individuano tutti gli elementi essenziali della definizione agevolata, tra cui:

- la quantificazione dell'importo che il soggetto che intende aderire alla stessa deve versare;
- le modalità di perfezionamento della definizione agevolata;
- il termine e le modalità di pagamento, stabilendo che, per importi superiori a mille euro è prevista la possibilità di una rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenze delle rate successive alla prima fissate il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno e con applicazione degli interessi legali calcolati fino alla data del versamento;

RITENUTO comunque opportuno disciplinare le procedure di dettaglio della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti con apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTO il "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso adeguato alle esigenze di questo Ente;

VISTO il comma 205 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 , come modificato dall'art.3 bis, comma 1, lettera a) del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ai sensi del quale " *I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15- ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1,comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici"*;

VISTE le modifiche dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione apportate dall'art. 20 del D.L. 30/03/2023, n. 34;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Dirigente dell'Area Affari Generali e Finanziari, Dott.ssa Milva Marra, e di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Palazzo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis DLgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere n. 94 del 29.03.2023 dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b) n. 9, del D.Lgs. 267/2000 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 14; Voti favorevoli: n. 14; Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 0;

DELIBERA

1) di applicare l'istituto della definizione agevolata, di cui ai commi da 186 a 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni e integrazioni, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Copertino;
2) di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) di disporre la pubblicazione del Regolamento di cui al precedente punto 2 sul sito internet istituzionale dell'Ente;
4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 205, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ai soli fini statistici;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con apposita votazione palese, espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 14; Voti favorevoli: n. 14; Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 0;

D E L I B E R A

6) di dichiarare la presente delibera, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, immediatamente eseguibile.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SEGRETARIO GENERALE
COSIMO VALTER LUPO	Avv. LAURA CACCETTA
Firmato digitalmente da: COSIMO VALTER LUPO Ruolo: Il Presidente del Consiglio Comunale Organizzazione: Comune di Copertino Data: 28/04/2023 10:34:04	Firmato digitalmente da: CACCETTA LAURA Data: 28/04/2023 10:31:51

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.